



COMUNE DI CAPRIASCA

Municipio

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 26/2015

Concernente la revisione parziale del Regolamento comunale con la modifica degli articoli 1, 6, 7, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 26, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 40, 41, 43, 44, 47, 48, 55, 60 e 62

Tesserete, 2 settembre 2015

All'esame della Commissione delle Petizioni e della Legislazione

AL LODEVOLE

CONSIGLIO COMUNALE DI CAPRIASCA

Signor Presidente,

Signore e Signori Consiglieri,

il Municipio vi sottopone il messaggio per la revisione parziale del Regolamento comunale con la modifica degli articoli 1, 6, 7, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 26, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 40, 41, 43, 44, 47, 48, 55, 60 e 62.

Il Regolamento è stato approvato in occasione della seduta del Legislativo del 10 novembre 2008 e trascorsi i termini di ricorso e di referendum è stato inviato al Dipartimento delle istituzioni per approvazione. In data 22 gennaio 2009 la Sezione degli Enti Locali (SEL) ha trasmesso la relativa ratifica. Il Regolamento ha poi subito in tre fasi successive altrettante modifiche, sino a giungere alla versione attuale ratificata dal Dipartimento delle Istituzioni in data 25 febbraio 2015.

Le revisione e le modifiche che siamo a proporre sono di varia natura, di seguito le passiamo in rassegna, fornendo dove il caso e per quanto di rilievo, le spiegazioni di dettaglio.

Art. 1

<i>Versione attuale</i>	<i>Versione proposta</i>
Art. 1 Nome - Frazioni – Quartieri ⁴ ¹ Il nome del Comune è Capriasca. ² Il Comune comprende le seguenti ventinove frazioni: Albumo, Almatro, Bettagno, Bidogno, Bigorio, Cagiallo, Campestro, Carusio, Corticiasca, Cranello, Lelgio, Lopagno, Lugaggia, Lupo, Miera, Muralta, Odogno, Oggiog, Pezzolo, Puffino, Roveredo, Sala, San Matteo, Sarone, Somazzo, Sureggio, Tesserete, Treggia e Vaglio. ³ Esso comprende nove quartieri, corrispondenti ai seggi elettorali, di: Bidogno-Corticiasca, (Albumo, Carusio, Cranello, Lupo, Puffino e Somazzo), Cagiallo (Lopagno parte bassa, Oggiog, San Matteo, Sarone), Campestro (Almatro, Muralta), Lopagno (nucleo e parte alta, Miera, Roveredo e Treggia), Lugaggia (Sureggio), Odogno (Bettagno, Lelgio, Pezzolo), Sala (Bigorio), Tesserete e Vaglio. I limiti territoriali dei quartieri sono descritti nell'allegato 1. ⁴ Il Comune è dotato di uno stradario comunale, è facoltà del Municipio richiedere ai proprietari di stabili un contributo massimo di fr. 50,00 per la copertura dei costi per l'acquisto e la posa delle targhe dei numeri civici.	Art. 1 Nome - Frazioni – Quartieri ⁴ ¹ Il nome del Comune è Capriasca. ² Il Comune comprende le seguenti ventinove frazioni: Albumo, Almatro, Bettagno, Bidogno, Bigorio, Cagiallo, Campestro, Carusio, Corticiasca, Cranello, Lelgio, Lopagno, Lugaggia, Lupo, Miera, Muralta, Odogno, Oggiog, Pezzolo, Puffino, Roveredo, Sala, San Matteo, Sarone, Somazzo, Sureggio, Tesserete, Treggia e Vaglio. ³ Esso comprende nove quartieri: Bidogno-Corticiasca, (Albumo, Carusio, Cranello, Lupo, Puffino e Somazzo), Cagiallo (Lopagno parte bassa, Oggiog, San Matteo, Sarone), Campestro (Almatro, Muralta), Lopagno (nucleo e parte alta, Miera, Roveredo e Treggia), Lugaggia (Sureggio), Odogno (Bettagno, Lelgio, Pezzolo), Sala (Bigorio), Tesserete e Vaglio. I limiti territoriali dei quartieri sono descritti nell'allegato 1. ⁴ Il Comune è dotato di uno stradario comunale, è facoltà del Municipio richiedere ai proprietari di stabili un contributo massimo di fr. 50,00 per la copertura dei costi per l'acquisto e la posa delle targhe dei numeri civici.

Commento:

La modifica concerne il capoverso 3 e implica lo stralcio dell'assunto che i nove quartieri corrispondono ai seggi elettorali. Infatti, con la modifica della Legge elettorale, segnatamente l'introduzione del voto per corrispondenza generalizzato (elezioni comprese), l'organizzazione dei nove seggi elettorali non è più necessaria.

Art. 6

<i>Versione attuale</i>	<i>Versione proposta</i>
Art. 6 Composizione ¹ Il Consiglio comunale è composto da trentacinque membri. ² Sono eleggibili i cittadini aventi diritto di voto in materia comunale. ³ La carica è obbligatoria ed è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di Municipale o supplente e di dipendente del Comune e delle sue Aziende. Fanno eccezione i docenti di ogni ordine e grado e i cittadini nominati dal Comune con funzioni accessorie e non permanenti (o che svolgono, per incarico del Cantone o della Confederazione, mansioni accessorie nell'ambito dell'Amministrazione comunale).	Art. 6 Composizione ¹ Il Consiglio comunale è composto da trenta membri. ² Sono eleggibili i cittadini aventi diritto di voto in materia comunale. ³ La carica è obbligatoria ed è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di Municipale o supplente e di dipendente del Comune e delle sue Aziende. Fanno eccezione i docenti di ogni ordine e grado e i cittadini nominati dal Comune con funzioni accessorie e non permanenti (o che svolgono, per incarico del Cantone o della Confederazione, mansioni accessorie nell'ambito dell'Amministrazione comunale).

Commento:

La proposta è evidentemente di sostanza. Il Municipio propone la riduzione del numero dei Consiglieri comunali in ragione delle esperienze maturate nelle ultime due legislature. Si ritiene in proposito che la rappresentatività dei quartieri e della popolazione sarebbe garantita anche con una compagine legislativa di 30 membri. Come è a voi noto è sempre più difficile da parte dei partiti e dei gruppi politici reperire persone disponibili e motivate ad adoperarsi per la cosa pubblica. Dal punto di vista organizzativo una compagine più snella avrebbe certamente dei vantaggi che si ripercuoterebbero anche sui lavori commissionali, in quanto a complemento di tale progetto il Municipio propone pure la riduzione a sette del numero dei Commissari nelle Commissioni permanenti (torneremo in seguito nel proporre la modifica nel relativo articolo 26).

In relazione all'argomento evidenziamo, a conferma delle difficoltà di rendersi disponibili per la cosa pubblica, il numero sempre maggiore di abbandoni da parte di Consiglieri eletti dall'Assemblea comunale motivati da impegni lavorativi e familiari, così come le ancor più numerose rinunce da parte dei subentranti designati ad accettare la carica.

Dal punto di vista legale confermiamo che tale proposta è attuabile, in proposito l'articolo 42 della LOC prevede per i Comuni come il nostro con più di 5'000 abitanti il minimo di 30 consiglieri comunali.

Per concludere, evidenziando che tale proposta non ha altri fini se non quelli sopra descritti; dal punto di vista meramente informativo segnaliamo che finanziariamente la misura avrebbe una ripercussione del tutto marginale quantificabile in un risparmio annuo di ca. fr. 7'200.00 (calcolato sulla base del 2014 in cui sono state organizzate sei sedute legislative e quarantacinque riunioni commissionali).

Art. 7

<i>Versione attuale</i>	<i>Versione proposta</i>
Art. 7 Elezione ¹ L'elezione del Consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni nel mese di aprile alla data fissata dal Consiglio di Stato. ² I quartieri costituiscono circondario elettorale ai sensi dell'art. 93a LEDP.	Art. 7 Elezione ¹ L'elezione del Consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni nel mese di aprile alla data fissata dal Consiglio di Stato. ² I quartieri costituiscono circondario elettorale ai sensi dell'art. 93a LEDP.

Commento:

Si propone di abrogare il capoverso 2 in quanto lo strumento dei circondari non è mai stato utilizzato da nessun partito. Inoltre, con la modifica proposta all'articolo 1, l'applicazione di un simile criterio risulterebbe difficilmente attuabile.

Art. 9

<i>Versione attuale</i>
Art. 9 Ufficio presidenziale - Supplenza ¹ La prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria, il Consiglio comunale nomina l'ufficio presidenziale così composto: a) un Presidente; b) un primo Vicepresidente; c) un secondo Vicepresidente; d) due Scrutatori. ² Le cariche non sono obbligatorie. ³ In caso di assenza del Presidente, lo stesso è supplito dal primo, rispettivamente dal secondo Vicepresidente e, in assenza di questi, da uno scrutatore (da designarsi a sorte); qualora anche gli scrutatori siano assenti il Consiglio comunale, sotto la direzione del Consigliere anziano per età, designa un Presidente seduta stante.

In questo caso non proponiamo una modifica dell'articolo, ma invitiamo la Commissione a prendere in considerazione l'eventuale proposta di modificarlo aggiungendo nuove norme legate all'organizzazione del Legislativo e alle funzioni dell'Ufficio medesimo. Pensando nello specifico alla ventilata ipotesi di regolamentare diversamente ad oggi e quindi codificare nel presente Regolamento l'ordine e le modalità di successione dell'Ufficio Presidenziale. Aspetto questo sollevato a più riprese in seno al Legislativo dai capigruppo in occasione della nomina dell'Ufficio presidenziale.

Art. 11

<i>Versione attuale</i>	<i>Versione proposta</i>
Art. 11 Sessioni ordinarie ¹ Il Consiglio comunale si raduna due volte l'anno in sessione ordinaria. ² La prima sessione si apre entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente. ³ La seconda si apre entro il 31 dicembre e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente. ⁴ Il presidente del Consiglio comunale, d'intesa con il Municipio, per giustificati motivi, può prorogare il termine della prima e della seconda assemblea ordinaria sino al 30 giugno e, rispettivamente, sino al 28 febbraio. In caso di disaccordo decide il Dipartimento delle Istituzioni.	Art. 11 Sessioni ordinarie ¹ Il Consiglio comunale si raduna due volte l'anno in sessione ordinaria. ² La prima sessione si apre entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente. ³ La seconda si apre entro il 31 dicembre e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente. ⁴ Il presidente del Consiglio comunale, d'intesa con il Municipio, per giustificati motivi, può prorogare il termine della prima e della seconda assemblea ordinaria sino al 30 giugno e, rispettivamente, sino al 28 febbraio. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato .

Commento:

Si propone la modifica in quanto è erroneo quanto attualmente indicato.

La competenza è del Consiglio di Stato, ciò è codificato dall'art. 49 cpv. 4 LOC:

Sessioni ordinarie

Art. 49¹*Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno alla data prevista dal regolamento comunale.*

²*La prima è convocata entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.*

³*La seconda, da tenersi entro il 31 dicembre, si occupa in ogni caso del preventivo dell'anno seguente.*

⁴*Il presidente del consiglio comunale, d'intesa con il municipio e per giustificati motivi, può prorogare di due mesi al massimo i termini del capoverso 2. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato*

⁵*Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente i termini dei capoversi 3 e 4; la richiesta di proroga della seconda sessione ordinaria deve essere inoltrata entro il 30 novembre.*

Art. 13

<i>Versione attuale</i>	<i>Versione proposta</i>
Art. 13 Luogo Le sedute si tengono di regola nella sala del Consiglio comunale, allestita presso la sala multiuso della scuola media di Tesserete.	Art. 13 Luogo Le sedute si tengono di regola nella sala del Consiglio comunale, allestita presso la sala multiuso della Scuola elementare di secondo ciclo di Tesserete.

Commento:

La modifica s'impone in considerazione del cambio di sede delle sedute.

Art. 14

<i>Versione attuale</i>	<i>Versione proposta</i>
Art. 14 Pubblicità ¹ La seduta del Consiglio comunale è pubblica. ² Gli organi di informazione accreditati dal Municipio partecipano alla seduta negli spazi a loro riservati; registrazioni o riproduzioni di suoni e immagini devono essere preannunciate prima al Presidente ed ottenere il suo consenso, previa consultazione dei Capigruppo.	Art. 14 Pubblicità ¹ La seduta del Consiglio comunale è pubblica. ² Riprese televisive o radiofoniche della seduta devono essere preannunciate al Presidente ed ottenere il suo preventivo consenso.

Commento:

La modifica proposta è tesa a semplificare una procedura peraltro poco usuale in quanto la presenza degli organi di stampa è assai rara.

Si propone di conferire tale incombenza al Presidente che avendo il compito di dirigere la seduta a mente del Municipio può certamente risolvere tali situazioni autonomamente in modo più semplice e snello, rispetto a quanto ora previsto.

Art. 17

<i>Versione attuale</i>	<i>Versione proposta</i>
Art. 17 Entrata in materia ¹ I gruppi, per il tramite del loro capogruppo hanno all'inizio della trattanda la facoltà di richiedere la votazione di entrata in materia. ² Se richiesta, il Presidente dà prima la parola al/ai capogruppo/i che hanno formulato la richiesta, in seguito possono intervenire gli altri capigruppo che presentano le posizioni dei rispettivi gruppi in merito all'entrata in materia. ³ In seguito prende la parola il rappresentante del Municipio. ⁴ Infine il Presidente mette in votazione a maggioranza semplice l'entrata in materia.	Art. 17 Entrata in materia ¹ Le commissioni alle quali il messaggio è demandato, per il tramite del relatore, o i gruppi, per il tramite del loro capogruppo, hanno all'inizio della trattanda la facoltà di richiedere la votazione di entrata in materia. ² Essi comunicano la richiesta al Presidente al più tardi quattro giorni prima della seduta. Il Presidente informa immediatamente gli altri capi gruppo, le commissioni e il Municipio. ³ Se richiesta da un capogruppo, il Presidente dà prima la parola al/ai capogruppo/i che hanno formulato la richiesta, in seguito possono intervenire gli altri capigruppo che presentano le posizioni dei rispettivi gruppi in merito all'entrata in materia. ⁴ Se richiesta da una commissione, il Presidente dà prima la parola al relatore della Commissione che ha formulato la richiesta, in seguito possono intervenire gli altri relatori che presentano le posizioni delle rispettive commissioni in merito all'entrata in materia. ⁵ In seguito prende la parola il rappresentante del Municipio. ⁴ Infine il Presidente mette in votazione a maggioranza semplice l'entrata in materia.

Commento:

La proposta è di modificare lo strumento dell'entrata in materia.

Va precisato che si tratta di un istituto che la Legge Organica non prevede, si tratta infatti di uno strumento utilizzato dal Gran Consiglio (art. 31 del Regolamento del Gran Consiglio).

Prassi ad ogni buon conto ammessa dalla giurisprudenza anche per i Legislativi comunali a patto che, come nel nostro caso, tale principio sia inserito nel regolamento comunale o nel regolamento interno del Consiglio comunale (ris. gov. 23.9.69 n. 6654 e ris. gov. 01.09.77 n. 8479).

Art. 19

Versione attuale	Versione proposta
Art. 19 Votazioni eventuali ¹ La domanda di rinvio deve essere votata prima di ogni altra proposta. ² Se vi sono più proposte su uno stesso oggetto, si procede per votazioni eventuali. ³ L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente. ⁴ Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando di volta in volta, con susseguenti votazioni, quella che ha ottenuto il minor numero di voti affermativi. ⁵ La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi all'ultimo turno va messa in votazione finale.	Art. 19 Votazioni eventuali ¹ La domanda di rinvio, ad eccezione di quella sui conti preventivi e consuntivi per i quali non è proponibile, deve essere votata prima di ogni altra proposta e richiede la maggioranza semplice. ² Se vi sono più proposte su uno stesso oggetto, si procede per votazioni eventuali. ³ L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente. ⁴ Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando di volta in volta, con susseguenti votazioni, quella che ha ottenuto il minor numero di voti affermativi. ⁵ In caso di parità nelle votazioni preliminari si procede con il sorteggio. ⁶ I consiglieri possono votare anche per più proposte nella stessa votazione. ⁷ La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi all'ultimo turno va messa in votazione finale.

Commento:

Capoverso 1, la prima precisazione s'impone in relazione alla specifica norma LOC (art. 57) che prevede per l'appunto tale eccezione: Inoltre, con la seconda aggiunta si approfitta dell'occasione per chiarire un concetto assodato circa il tipo di maggioranza.

Ritiro e rinvio

Art. 57*1* I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi, possono essere ritirati prima della deliberazione del consiglio comunale.

2 Con deliberazione a maggioranza semplice il consiglio comunale può rinviare i messaggi al municipio, ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi.

L'introduzione del nuovo capoverso 5 chiarisce la procedura in caso di parità nelle votazioni preliminari. Nella votazione finale di una votazione per eventuali, per contro occorre raggiungere le necessarie maggioranze per oggetto stabilite dall'art. 61 LOC, di conseguenza in caso di parità se richiesta la maggioranza semplice si deve portare la trattanda nella seduta successiva.

L'introduzione del nuovo capoverso 6 inerente la facoltà di votare più proposte in sede di votazioni eventuali è una precisazione che chiarisce un concetto assodato dalla giurisprudenza.

Art. 22

<i>Versione attuale</i>	<i>Versione proposta</i>
Art. 22 Interpellanze ³ 1 Le interpellanze sono presentate per iscritto alla trattanda “Interpellanze e mozioni” dell’ordine del giorno d’ogni seduta del Consiglio comunale. 2 Il Municipio, di regola, risponde immediatamente. Se l’interpellanza è presentata in forma scritta almeno sette giorni prima della seduta, il Municipio è tenuto a rispondere nella seduta stessa. 3 L’interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale; l’interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell’interpellante e la duplica del Municipio. È ammessa una discussione generale se il Consiglio comunale lo decide. 4 Non possono essere presentate interpellanze su oggetti per i quali la competenza decisionale è espressamente delegata al Municipio da leggi speciali e la cui sorveglianza spetta ad altre autorità (fondazioni, stato civile, ecc.).	Art. 22 Interpellanze ³ 1 L’interpellanza è la domanda formulata per iscritto in vista di una seduta del Consiglio Comunale da uno o più consiglieri al Municipio su oggetti di interesse comunale. Le interpellanze sono presentate alla trattanda “Interpellanze e mozioni” dell’ordine del giorno d’ogni seduta del Consiglio comunale. 2 Se l’interpellanza è presentata almeno sette giorni prima della seduta, il Municipio è tenuto a rispondere nella seduta stessa. 3 L’interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale; l’interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell’interpellante e la duplica del Municipio. È ammessa una discussione generale se il Consiglio comunale lo decide. 4 Non possono essere presentate interpellanze su oggetti per i quali la competenza decisionale è espressamente delegata al Municipio da leggi speciali e la cui sorveglianza spetta ad altre autorità (fondazioni, stato civile, ecc.).

Commento:

Si propone il cambiamento del primo paragrafo che era già stato parzialmente modificato in funzione della “mozione Morandi” che prevedeva per l’appunto l’abrogazione delle interpellanze orali. Ora si propone questa nuova formulazione in quanto pure la prima parte dell’attuale secondo paragrafo è inutile in assenza delle interpellanze orali.

Art. 26

<i>Versione attuale</i>	<i>Versione proposta</i>
Art. 26 Composizione e nomina ¹ Le Commissioni nominano ogni anno un Presidente, un Vicepresidente e un segretario. Le cariche sono rinnovabili. ² Le Commissioni sono composte di nove membri e stanno in carica per l’intero quadriennio. ³ La carica di membro della Commissione della gestione è obbligatoria.	Art. 26 Composizione e nomina ¹ Le Commissioni nominano ogni anno un Presidente, un Vicepresidente e un segretario. Le cariche sono rinnovabili. ² Le Commissioni sono composte di sette membri e stanno in carica per l’intero quadriennio. ³ La carica di membro della Commissione della gestione è obbligatoria.

Commento:

Come già indicato nel commento alla modifica dell’art. 6 concernente il numero dei membri del Consiglio comunale, si propone la riduzione da nove a sette del numero dei membri delle Commissioni permanenti. Per le motivazioni ci rimettiamo quindi a quanto indicato circa tale modifica.

Dal punto di vista legale confermiamo che tale proposta è attuabile, in proposito l'articolo 68 della LOC prevede per i Comuni il cui Consiglio comunale ha 30 o più membri la composizione delle Commissioni di almeno sette membri.

Artt. 29 e 30

<i>Versione attuale</i>	<i>Versione proposta</i>
Art. 29 Commissione delle petizioni e della legislazione La Commissione delle petizioni e della legislazione ha segnatamente il compito: a) di preavvisare le dimissioni sulle quali il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi; b) di preavvisare le domande per la concessione dell'attinenza comunale; c) di esaminare e preavvisare: - le proposte di adozione e di modifica dei regolamenti comunali; - le convenzioni e i regolamenti o statuti di consorzi o di altri enti; - il Piano Regolatore comunale, se non demandato a una Commissione speciale; - le proposte di cui all'art. 13 LOC, lettera h (l'affitto, la locazione e l'alienazione o la commutazione dell'uso e del godimento dei beni comunali, ecc.); d) di preavvisare le proposte municipali a intraprendere o stare in lite, a transigere o compromettere; e) di istruire i ricorsi di competenza del Consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari; f) di esaminare le petizioni e le mozioni dirette al Consiglio comunale che non rientrano nelle competenze di altre Commissioni; g) di pronunciarsi sulle questioni di toponomastica. Art. 30 Commissione edilizia e opere pubbliche La Commissione edilizia e opere pubbliche si pronuncia: a) sui progetti relativi ad opere pubbliche dal profilo tecnico; b) sulle proposte municipali riguardanti istanze dirette al Consiglio comunale in materia edilizia e viaria, se non sono demandate ad una Commissione speciale.	Art. 29 Commissione delle petizioni e della legislazione La Commissione delle petizioni e della legislazione ha segnatamente il compito: a) di preavvisare le dimissioni sulle quali il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi; b) di preavvisare le domande per la concessione dell'attinenza comunale; c) di esaminare e preavvisare: - le proposte di adozione e di modifica dei regolamenti comunali; - le convenzioni e i regolamenti o statuti di consorzi o di altri enti; - il Piano Regolatore comunale, se non demandato a una Commissione speciale; - le proposte di cui all'art. 13 LOC, lettera h (l'affitto, la locazione e l'alienazione o la commutazione dell'uso e del godimento dei beni comunali, ecc.); d) di preavvisare le proposte municipali a intraprendere o stare in lite, a transigere o compromettere; e) di istruire i ricorsi di competenza del Consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari; g) di esaminare le petizioni e le mozioni dirette al Consiglio comunale che non rientrano nelle competenze di altre Commissioni; g) di pronunciarsi sulle questioni di toponomastica. Art. 30 Commissione edilizia e opere pubbliche La Commissione edilizia e opere pubbliche si pronuncia: a) sui progetti relativi ad opere pubbliche dal profilo tecnico; b) sulle proposte municipali riguardanti istanze dirette al Consiglio comunale in materia edilizia e viaria, se non sono demandate ad una Commissione speciale.

Commento:

Si propone l'abrogazione dell'istituto delle Commissioni speciali nel Regolamento comunale.

A mente dell'Esecutivo l'esistenza, come nel nostro caso, di tre commissioni permanenti rende inutile tale istituto (cfr. art. 25 ROC).

La storia recente ci dice che tale facoltà non si è mai resa necessaria. Anche in occasione della revisione generale del Piano Regolatore non si è ricorsi a tale istituto. Ad ogni buon conto la facoltà di istituire delle Commissioni speciali è comunque data dall'art. 69 LOC.

Art. 32

<i>Versione attuale</i>	<i>Versione proposta</i>
Art. 32 Composizione ¹ Il Municipio è composto di sette membri e di tre supplenti. ² Esso esercita le attribuzioni stabilite dagli articoli 106, 107, 110, 111 e 112 LOC. ³ Il Municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 del presente Regolamento. ⁴ Il Municipio è autorizzato a delegare ai servizi dell'amministrazione competenze decisionali per il disbrigo di affari correnti. Le competenze delegate sono stabilite tramite ordinanza municipale. Il Municipio è responsabile del corretto espletamento della delega. Esso appronterà i necessari controlli. Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di quindici giorni dall'intimazione della decisione.	Art. 32 Composizione ¹ Il Municipio è composto di sette membri e di tre supplenti. ² Esso esercita le attribuzioni stabilite dagli articoli 106, 107, 110, 111 e 112 LOC e dalle altre norme cantonali. ³ Il Municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 del presente Regolamento. ⁴ Il Municipio è autorizzato a delegare ai servizi dell'amministrazione competenze decisionali per il disbrigo di affari correnti. Le competenze delegate sono stabilite tramite ordinanza municipale. Il Municipio è responsabile del corretto espletamento della delega. Esso appronterà i necessari controlli. Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di quindici giorni dall'intimazione della decisione.

Commento:

L'aggiunta si impone ritenuto che oltre agli specifici articoli della LOC menzionati vi sono altre numerose Leggi che trattano e che stabiliscono le competenze municipali. Sono infatti numerosi gli ordinamenti superiori che attribuiscono tali competenze, sii pensi ad esempio alla Legge edilizia, a quella sanitaria, ecc. .

Art. 33 Sedute informative

<i>Versione attuale</i>	<i>Versione proposta</i>
Art. 33 Sedute informative ¹ Il Municipio può organizzare sedute informative per discutere e dibattere problemi di interesse generale o di una successiva pertinenza del Consiglio comunale. ² Le sedute informative sono aperte a tutta la popolazione. ³ Il Municipio può avvalersi dell'apporto di tecnici o specialisti del ramo.	Art. 33 Sedute ¹ Il Municipio stabilisce le sedute ordinarie in determinati giorni della settimana. ² Il Municipio è inoltre convocato dal Sindaco: a. ogni qualvolta questi lo reputa necessario; b. su istanza di almeno 1/3 dei municipali. In quest'ultimo caso il Sindaco vi dà seguito entro tre giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 197 LOC. ³ Le sedute sono dirette dal Sindaco, che è responsabile della loro preparazione in applicazione dell'art. 98 LOC. Per la preparazione e lo svolgimento delle sedute il Municipio si dota di un sistema di gestione elettronica dei documenti, garantita la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati e riservato l'art. 104 LOC. ⁴ Le sedute hanno luogo nella sala del Municipio di Palazzo comunale; se speciali ragioni lo giustificano esse possono essere tenute eccezionalmente in un altro locale che non sia un pubblico esercizio. ⁵ La partecipazione alle sedute è obbligatoria. In caso di impedimento i municipali sono tenuti ad avvertire tempestivamente il Sindaco o chi ne fa le veci. ⁶ Il Municipio può deliberare solo alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. ⁷ I supplenti sono chiamati per l'inizio della seduta nel caso in cui non è presente la maggioranza assoluta dei municipali e solo nel numero necessario a comporla. ⁸ I supplenti sono convocati anche nel corso della seduta se viene a mancare la maggioranza assoluta. ⁹ I supplenti sono designati per sorteggio, in primo luogo fra quelli appartenenti al o ai gruppi rappresentanti il municipale o i municipali mancanti. ¹⁰ Per quanto non previsto nel seguente articolo, segnatamente circa le norme di funzionamento del Municipio si fa riferimento alle relative norme della Legge organica comunale. ¹¹ Il Municipio può organizzare sedute informative per discutere e dibattere problemi di interesse generale o di una successiva pertinenza del Consiglio comunale. ¹² Le sedute informative sono aperte a tutta la popolazione. ¹³ Il Municipio può avvalersi dell'apporto di tecnici o specialisti del ramo.

Commento:

Si propone l'inserimento dei capoversi da 1 a 10 che riprendono le norme previste dalla LOC, con alcune precisazioni quali ad esempio quella legata alla gestione elettronica dei documenti (nuovo articolo 98 cpv. 6 LOC entrato in vigore il 01.09.2014) o quella

della possibilità di organizzare in casi particolari sedute extra muros. Facoltà che l'attuale Esecutivo utilizza almeno una volta all'anno, in occasione di sedute speciali della durata di mezza giornata o di sedute a cui seguono brevi incontri di "amicizia" con altri Esecutivi discosti dalla Capriasca per discutere di temi comuni.

Gli ultimi tre capoversi rimangono immutati e concernono le sedute informative che hanno modalità proprie che non soggiacciono a quanto prevede la LOC per le sedute ordinarie.

Art. 35

<i>Versione attuale</i>	<i>Versione proposta</i>
Art. 35 Spese non preventivate Il Municipio può far spese correnti non preventivate senza il consenso del Legislativo comunale, nei limiti fissati dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni.	Art. 35 Spese non preventivate Il Municipio può far spese correnti non preventivate senza il consenso del Legislativo comunale, nei limiti fissati dal Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni.

Commento:

Si tratta di una correzione ortografica.

Art. 37

<i>Versione attuale</i>	<i>Versione proposta</i>
Art. 37 Commissioni e Delegazioni obbligatorie Durante la sua seduta costitutiva il Municipio nomina le seguenti Commissioni e Delegazioni: a) la Commissione sicurezza pubblica; b) la Commissione sanitaria e opere sociali; c) la Commissione ambiente e territorio e edilizia privata; d) la Delegazione tributaria e finanze; e) la Delegazione scolastica; f) la Commissione cultura; g) la Commissione edilizia pubblica; h) la Commissione acqua potabile; i) i delegati di sua competenza negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune fa parte; l) il delegato comunale nella Commissione tutoria regionale e il delegato aggiunto; m) i delegati e i supplenti per l'inventario obbligatorio a seguito di decesso. ¹ Ogni Commissione o Delegazione si compone di sette membri di cui fa parte un municipale, di regola in qualità di Presidente. ² Le Commissioni e le Delegazioni cui al presente articolo, esercitano le attribuzioni ed i compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti le rispettive materie. ³ Il Municipio vigila sulla presenza dei commissari e dei delegati alle sedute.	Art. 37 Commissioni e Delegazioni obbligatorie Durante la sua seduta costitutiva il Municipio nomina le seguenti Commissioni e Delegazioni: a) la Commissione sicurezza pubblica; b) la Commissione sanitaria e opere sociali; a) la Commissione ambiente e territorio e fondiaria; b) la Delegazione tributaria e finanze; c) la Commissione scolastica; d) la Commissione cultura; g) la Commissione edilizia pubblica; e) la Commissione acqua potabile; f) la Commissione sport; g) i delegati di sua competenza negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune fa parte; h) il delegato comunale nell'Autorità Regionale di Protezione e il delegato aggiunto; i) i delegati e i supplenti per l'inventario obbligatorio a seguito di decesso. ¹ Ogni Commissione o Delegazione si compone di sette membri di cui fa parte un municipale, di regola in qualità di Presidente. ² Le Commissioni e le Delegazioni cui al presente articolo, esercitano le attribuzioni ed i compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti le rispettive materie. ³ Il Municipio vigila sulla presenza dei commissari e dei delegati alle sedute.

Commento:

Si propone l'aggiornamento della lista delle commissioni municipali, abrogando quelle che non sono utilizzate e aggiornando i nomi di alcune a), c) e h). Inoltre, si aggiunge la Commissione sport, utilizzata nel recente passato.

Art. 40

<i>Versione attuale</i>	<i>Versione proposta</i>
Art. 40 Assemblee di quartiere ¹ Vengono istituite le assemblee di quartiere. ² Le stesse sono composte dai residenti nel quartiere a partire dal sedicesimo anno di età. ³ Le assemblee di quartiere sono convocate dal Municipio almeno una volta durante il quadriennio o qualora il 10% dei residenti ne fa esplicita richiesta. ⁴ Le assemblee di quartiere, che possono darsi una loro organizzazione interna, esercitano esclusivamente funzioni consultive, su questioni di interesse locale relative al rispettivo quartiere. ⁵ Il Municipio, tramite ordinanza, disciplina il funzionamento dell'Assemblea di quartiere. ⁶ Il Municipio risponderà alle sollecitazioni formulate per iscritto dalle assemblee di quartiere entro 60 giorni.	Art. 40 Assemblee di quartiere ¹ Vengono istituite le assemblee di quartiere. ² Le stesse sono composte dai residenti nel quartiere a partire dal sedicesimo anno di età. ³ Le assemblee di quartiere sono convocate dal Municipio almeno una volta durante il quadriennio o su richiesta del Comitato o qualora il 10% dei residenti ne fa esplicita richiesta. ⁴ Le assemblee di quartiere, che possono darsi una loro organizzazione interna, esercitano esclusivamente funzioni consultive, su questioni di interesse locale relative al rispettivo quartiere. ⁵ Il Municipio, tramite ordinanza, disciplina il funzionamento dell'Assemblea di quartiere. ⁶ Il Municipio risponderà alle sollecitazioni formulate per iscritto dalle assemblee di quartiere entro 60 giorni.

Commento:

Si tratta di un'aggiunta che si propone ad uniformizzazione di quanto già previsto nella specifica ordinanza municipale sul funzionamento delle Assemblee di quartiere; cfr. art. 6 seguente:

Art. 6 L'Assemblea è convocata dal Municipio di sua iniziativa, su richiesta del Comitato o del 10% delle persone che hanno diritto a parteciparvi (art. 40 cpv. 3 RC).

Art. 41

<i>Versione attuale</i>	<i>Versione proposta</i>
Art. 41 Regolamento organico dei dipendenti I rapporti d'impiego con i dipendenti del Comune, le funzioni, i requisiti per la nomina, la scala degli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni sono disciplinati dal Regolamento organico per i dipendenti.	Art. 41 Regolamento organico dei dipendenti I rapporti d'impiego con i dipendenti del Comune, le funzioni, i requisiti per la nomina, la scala degli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni sono disciplinati dal Regolamento organico dei dipendenti.

Commento:

Si tratta di una correzione ortografica.

Art. 43

<i>Versione attuale</i>	<i>Versione proposta</i>
Art. 43 Perito comunale ¹ Il Municipio nomina un perito comunale che esegue stime, constatazioni e valutazioni di danni nei casi previsti dalla legge a richiesta del Municipio, di Autorità giudiziarie e di privati. ² In caso di impedimento o di collisione d'interessi ai sensi degli articoli 140 LOC e 35 del Regolamento comunale, sarà nominato dal Municipio, caso per caso, un perito straordinario. ³ La retribuzione dei periti è di regola a carico dei richiedenti conformemente alle risoluzioni emanate dal Consiglio di Stato.	Art. 43 Perito comunale ¹ Il Municipio nomina un perito comunale che esegue stime, constatazioni e valutazioni di danni nei casi previsti dalla legge a richiesta del Municipio, di Autorità giudiziarie e di privati. ² In caso di impedimento o di collisione d'interessi ai sensi degli articoli 140 LOC e 35 del Regolamento comunale , sarà nominato dal Municipio, caso per caso, un perito straordinario. ³ La retribuzione dei periti è di regola a carico dei richiedenti conformemente alle risoluzioni emanate dal Consiglio di Stato.

Commento:

Si tratta di un rimando erroneo. Il Regolamento comunale non tratta in alcun articolo la collisione di interessi che è per l'appunto codificata unicamente dalla LOC.

Artt. 44

<i>Versione attuale</i>	<i>Versione proposta</i>
Art. 44 Grado di occupazione, onorari del Sindaco, del Vice Sindaco e dei Municipali ¹ 1. Il grado di occupazione del Sindaco è del 40%, quello del Vice Sindaco del 30% e quello dei Municipali del 20%. 2. L'onorario dei membri del Municipio, riferito al grado di occupazione di cui al cpv. 1, è calcolato in base allo stipendio mediano lordo ticinese per Grandi Regioni, relativo al settore privato e pubblico insieme, pubblicato dall'Ufficio federale di statistica. Fa stato l'ultimo dato pubblicato entro il 30 giugno dell'anno precedente. 3. Ogni supplente municipale riceve fr. 200.-- per seduta.	Art. 44 Grado di occupazione, onorari del Sindaco, del Vice Sindaco e dei Municipali ¹ 1. Il grado di occupazione del Sindaco è del 40%, quello del Vice Sindaco del 30% e quello dei Municipali del 25% . 2. L'onorario dei membri del Municipio è calcolato sulla base di un salario annuo lordo di fr. 90'000.00. 3. Ogni supplente municipale riceve fr. 200.00 per seduta. 4. Gli onorari del Sindaco e dei Municipali sono adeguati al rincaro secondo i criteri stabiliti per i dipendenti comunali.

Commento:

La proposta è motivata essenzialmente dall'intenzione di aumentare l'onorario dei membri dell'Esecutivo, in considerazione dell'impegno che viene loro richiesto dalla carica e nel seguito daremo qualche dettaglio in proposito.

Partendo da questo assunto e quindi dovendo intervenire sull'articolo 44 si propone pure, nel segno della trasparenza e della semplificazione, di indicare in modo univoco

l'importo annuo lordo di riferimento in base al quale vengono assegnate le percentuali d'indennità ai membri dell'Esecutivo, distinguendo come d'altro canto già oggi accade tra le funzioni di Sindaco, Vice Sindaco e Municipale.

Importi quindi che non sono più ancorati allo stipendio mediano lordo ticinese per Grandi Regioni pubblicato dall'Ufficio federale di statistica, ma che riferito al grado di occupazione del cpv. 1 (rimasto immutato ad esclusione della percentuale di impiego dei municipali che si propone di aumentare di 5 punti percentuali) equivalgono grossomodo a titolo di paragone al salario corrisposto ad un capo servizio inquadrato al massimo della classe mediana del nostro ROD (attualmente 25+10 aumenti, corrispondente ad un salario lordo annuo di fr. 90'769.00).

Con il sistema proposto gli onorari soggiacerebbero al seguente adeguamento:

- al Sindaco da fr. 30'878.40 a fr. 36'000.00
- al Vice Sindaco da fr. 23'158.80 a fr. 27'000.00
- ai Municipali da fr. 15'439.20 a fr. 22'500.00.

La riforma qui proposta, a mente del Municipio, è sempre rispettosa del principio di milizia che caratterizza la cultura politica svizzera. I membri dell'Esecutivo, con il sistema proposto non divengono professionisti; sovente è richiesto loro un impegno maggiore in termine di tempo rispetto alle percentuali indicate.

La proposta vuole infatti riconoscere non nella sua totalità ma maggiormente rispetto ad ora, il reale impegno in termine di tempo e disponibilità che oggi giorno è richiesta ai membri dell'Esecutivo capriaschese.

In proposito giova ricordare che con l'attuale organizzazione, il Municipio è solito riunirsi nelle sedute settimanali durante l'intero arco dell'anno, con pochissime pause (2012: 48 sedute, 2013: 48 sedute, 2014: 47 sedute, 2015: al 01.08. 29 sedute).

Le sedute ordinarie iniziano generalmente alle 17:15 e durano mediamente circa 2,5 ore. Sovente le riunioni sono pure precedute da incontri che coinvolgono l'intera compagine municipale a partire dalle 16:00.

A ciò si aggiungono la presenza al seggio delle votazioni ed elezioni, alle sedute legislative, le frequenti riunioni per i singoli capi dicastero con partner esterni, così come incontri con i capi servizio dell'Amministrazione per seguire le pratiche che li concernono e meno frequentemente gli incontri con le Commissioni legislative e municipali e le presenze di rappresentanza ufficiale (assemblee di quartiere, assemblee associative e di enti, seminari, corsi,...). A tutto ciò si aggiunge pure la necessità da

parte di Sindaco, Vice Sindaco e Municipali di essere reperibili telefonicamente o per posta elettronica anche durante la giornata.

Da ultimo segnaliamo che alle sedute ordinarie, periodicamente sono aggiunte sedute speciali della durata di mezza giornata circa, nelle quali discutere i temi importanti e non consueti che necessitano di approfondimento (mediamente quattro all'anno).

Durante le sedute municipali sono discusse le singole trattande che inserite all'ordine del giorno, con il sistema di gestione elettronica, impongono al Municipale una lettura approfondita nel fine settimana che precede la riunione. Si tratta in questo caso di ca. un migliaio di rapporti e conseguenti decisioni all'anno.

Artt. 47 e 48

<i>Versione attuale</i>	<i>Versione proposta</i>
Art. 47 Autorizzazione a riscuotere Il Segretario comunale, il Vicesegretario, il contabile, nonché altri funzionari designati dal Municipio, sono autorizzati a riscuotere per conto del Comune le sportule di cancelleria, ad accettare pagamenti in contanti per altre ragioni, quando l'interesse del Comune lo giustifichi, ritenuto l'obbligo dell'immediato accredito alla cassa comunale.	Art. 47 Autorizzazione a riscuotere Il Segretario comunale, il Vice Segretario , il contabile, nonché altri funzionari designati dal Municipio, sono autorizzati a riscuotere per conto del Comune le sportule di cancelleria, ad accettare pagamenti in contanti per altre ragioni, quando l'interesse del Comune lo giustifichi, ritenuto l'obbligo dell'immediato accredito alla cassa comunale.
Art. 48 Diritto di firma Il segretario comunale, il vice segretario ed il contabile hanno il diritto di firma collettiva con il sindaco, il vice sindaco o un membro del Municipio designato con apposita decisione municipale.	Art. 48 Diritto di firma Il Segretario comunale , il Vice Segretario ed il contabile hanno il diritto di firma collettiva con il Sindaco, il Vice Sindaco o un membro del Municipio designato con apposita decisione municipale.

Commento:

Si tratta di correzioni ortografiche.

Art. 55

<i>Versione attuale</i>	<i>Versione proposta</i>
Art. 55 Norma generale ¹ Il mantenimento dell'ordine pubblico, della quiete, della sicurezza, dell'igiene, della salute e della moralità pubblica, incombe al Municipio. ² Per svolgere più efficacemente i compiti di polizia, il Municipio può, se necessario, stabilire una reciproca collaborazione con gli altri corpi di polizia comunale, nonché cantonale. Per collaborazioni con altri corpi di polizia comunale che vanno oltre l'intervento in caso di eventi puntuali e straordinari, è necessaria una convenzione approvata dai rispettivi Legislativi comunali. ³ Quando il Municipio non dispone di mezzi sufficienti domanda l'intervento della polizia cantonale. ⁴ Rimangono riservate le normative delle leggi cantonali e federali in materia.	Art. 55 Norma generale ¹ Il mantenimento dell'ordine pubblico, della quiete, della sicurezza, dell'igiene, della salute e della moralità pubblica, incombe al Municipio. ² Per svolgere più efficacemente i compiti di polizia, il Municipio è dotato di un corpo di Polizia strutturato secondo la Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol). ³ Il corpo strutturato è denominato Polizia Torre di Redde, la cui giurisdizione si estende, secondo convenzione, ai Comuni di Comano, Cureglia e Ponte Capriasca. ⁴ Quando il Municipio non dispone di mezzi sufficienti domanda l'intervento della polizia cantonale. ⁵ Rimangono riservate le normative delle leggi cantonali e federali in materia.

Commento:

La modifica è conseguenza all'introduzione della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali, che ha portato alla creazione del nuovo corpo strutturato.

Art. 60

<i>Versione attuale</i>	<i>Versione proposta</i>
Art. 60 Contravvenzioni e multe ¹ Il Municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, ad ordinanze municipali o a leggi la cui applicazione gli è affidata. ² L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi speciali, può raggiungere un massimo di fr. 10'000.--, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva. ³ La procedura è stabilita dagli articoli 147-150 LOC.	Art. 60 Contravvenzioni e multe ¹ Il Municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, ad ordinanze municipali o a leggi la cui applicazione gli è affidata. ² L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi speciali, può raggiungere un massimo di fr. 10'000.--, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva. ³ La procedura è stabilita dagli articoli 147-150 LOC. ⁴ L'Ufficio Tecnico Comunale e il Corpo di Polizia Torre di Redde, per infrazioni da loro constatate, intimano direttamente il rapporto di contravvenzione al denunciato, nelle forme previste dall'art. 147 LOC, trasmettendone copia al Municipio.

Commento:

L'inserimento del capoverso 4. mira a snellire la procedura contravvenzionale, delegando al servizio denunciante/segnalante l'intimazione del rapporto di

contravvenzione, senza quindi passare in Municipio. L'Esecutivo subentrerà quindi una volta ricevute le eventuali osservazioni del denunciato per la decisione di merito.

Art. 62

<i>Versione attuale</i>	<i>Versione proposta</i>
Art. 62 Norme transitorie ¹ Per le deleghe di cui all'art. 8 del presente regolamento, in attesa dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento di applicazione della Legge organica comunale, fanno stato i limiti stabiliti nel regolamento dell'ex Comune di Capriasca (Capriasca 1) ² Per i limiti di spesa di cui all'art. 32 del presente regolamento, in attesa dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni, fanno stato i limiti stabiliti nel regolamento dell'ex Comune di Capriasca (Capriasca 1)	Abrogato

Commento:

Si propone l'abrogazione di questa norma in quanto nel frattempo divenuta priva di oggetto.

Sulla scorta di quanto precede v'invitiamo quindi ad approvare la modifica degli articoli 1, 6, 7, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 26, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 40, 41, 43, 44, 47, 48, 55, 60 e 62. del Regolamento comunale.

L'esame del messaggio in oggetto è affidato alla Commissione delle Petizioni e della Legislazione.

Siamo a disposizione in Commissione e durante la seduta del Legislativo per fornirvi ulteriori chiarimenti e vi presentiamo i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Andrea Pellegrinelli


Il Segretario:
Davide Conca


Approvato con risoluzione municipale no. 677 del 31.08.2015



COMUNE DI CAPRIASCA

Consiglio Comunale

DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE

Visto il messaggio municipale no. 26/2015 concernente la revisione parziale del Regolamento comunale con la modifica degli articoli 1, 6, 7, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 26, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 40, 41, 43, 44, 47, 48, 55, 60 e 62;

visto il rapporto della Commissione delle petizioni e della legislazione del

D E C I D E

1. E' approvata la modifica degli articoli 1, 6, 7, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 26, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 40, 41, 43, 44, 47, 48, 55, 60 e 62 del Regolamento comunale.
2. Gli articoli entrano in vigore con la relativa ratifica cantonale.
3. La presente risoluzione è soggetta a ricorso e a domanda di referendum, secondo i termini indicati nel dispositivo esposto agli albi comunali.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:

Il Segretario:
Davide Conca

Tesserete,